

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

- VISTO l'articolo 4 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Vigilanza il potere di stabilire quali attività riservate debbano essere svolte in via esclusiva, quali siano fra loro incompatibili e quali siano esercitabili in via accessoria, strumentale o connessa;
- VISTO l'articolo 13 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Vigilanza il potere di stabilire in relazione a ciascuna attività riservata:
- quale tipo legale di società di capitali debba essere adottato (lett.b)
 - l'ammontare minimo di capitale sociale (lett.d)
 - i requisiti di onorabilità e gli altri requisiti dei soggetti promotori atti ad assicurare la sana e prudente gestione (lett.f)
- VISTO l'articolo 15 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 che attribuisce all'Autorità di Vigilanza il potere di stabilire i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli esponenti aziendali di soggetti autorizzati;
- VISTO l'articolo 17 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 che tra i requisiti degli aspiranti acquirenti di partecipazioni rilevanti in soggetti autorizzati prevede l'idoneità a consentire l'esercizio della vigilanza;
- VISTO l'articolo 18 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 che attribuisce all'Autorità di Vigilanza il potere di stabilire i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti in un soggetto autorizzato;
- VISTO l'articolo 157, commi 4 e 5, della Legge 17 novembre 2005, n. 165 in forza del quale, fino a diversa espressa indicazione nei provvedimenti attuativi della predetta Legge, le disposizioni contenute nelle Leggi e nei Decreti abrogati nonché le disposizioni di vigilanza emesse ai sensi di questi continuano a trovare applicazione;
- VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge n. 96 del 29 giugno 2005 ed in particolare l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;
- VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo della Circolare della Banca Centrale della Repubblica di San Marino in materia di norme transitorie di vigilanza strutturale per società finanziarie e fiduciarie e imprese di investimento;

EMANA

l'acclusa Circolare n. 2008-06 che entra in vigore in data 11 Agosto 2008.

San Marino, 8 agosto 2008

FIRMATO: IL DIRETTORE GENERALE
Luca Papi

Circolare n. 2008-06

NORME TRANSITORIE DI VIGILANZA STRUTTURALE PER NUOVE SOCIETA' FINANZIARIE, FIDUCIARIE E IMPRESE DI INVESTIMENTO

Definizioni

Ai fini della presente Circolare si intendono per:

- **“attività creditizia”**: attività definita alla Lettera B dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165;
- **“attività fiduciaria”**: attività definita alla Lettera C dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165;
- **“attività mobiliare”**: attività definita alla Lettera D dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165;
- **“Banca Centrale”**: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- **“legge finanziaria/fiduciaria”**: Legge 25 febbraio 1986 n.24
- **“LISF”**: la Legge 17 novembre 2005 n.165;
- **“Parere di Vigilanza”**: parere preventivo obbligatorio, ancorché non vincolante, rilasciato dall'Autorità di Vigilanza su richiesta del Congresso di Stato ai fini del rilascio di nulla osta alla costituzione di nuove società finanziarie/fiduciarie, previa esecuzione di “istruttoria tecnica” volta a verificare che l'iniziativa abbia i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge e di Vigilanza;
- **“regolamento bancario”**: Regolamento della Banca Centrale n.2007-07;
- **“regolamentazione organico-attuativa”**: Regolamenti della Banca Centrale, in fase di produzione, riguardanti distintamente l'attività di concessione di finanziamenti, l'attività fiduciaria ed i servizi di investimento;
- **“società preesistenti”**: società finanziarie già autorizzate ai sensi dell'art.156, comma 1, della Legge 17 novembre 2005 n.165.

Premessa

Attualmente, nelle more della REGOLAMENTAZIONE ORGANICO-ATTUATIVA, la costituzione di nuove società per l'esercizio delle ATTIVITÀ CREDITIZIA, FIDUCIARIA e MOBILIARE, è ancora regolata dalla LEGGE FINANZIARIA/FIDUCIARIA e dalla Circolare n.19/F emessa dall'Ispettorato per il Credito e le Valute in data 20/11/2000.

In virtù di tale disciplina il Congresso di Stato rilascia il nulla osta alla costituzione previo PARERE DI VIGILANZA.

Finalità

La presente Circolare ha quale fine principale quello di introdurre, nelle more della REGOLAMENTAZIONE ORGANICO-ATTUATIVA, alcune norme transitorie di vigilanza strutturale valevoli per i PARERI DI VIGILANZA connessi a nuovi iter autorizzativi, nonché, limitatamente al punto 5 (Esponenti Aziendali), anche per le SOCIETÀ PREESISTENTI, in ossequio ai nuovi principi introdotti dalla LISF ed agli orientamenti già condivisi dal Comitato per il Credito e il Risparmio nella seduta del 25 aprile 2007.

In particolare società aventi forma anonima non sono più ritenute compatibili con un efficace esercizio della vigilanza sugli assetti proprietari dei soggetti autorizzati.

Anche la presenza tra i soci di società anonime o sostanzialmente tali (persone giuridiche o società fiduciarie di diritto estero che garantiscano riservatezza in merito all'identità dei propri effettivi beneficiari economici) costituisce un ostacolo all'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza, con particolare riguardo alla verifica delle sussistenza e permanenza dei prescritti requisiti di onorabilità ed idoneità alla sana e prudente gestione del soggetto autorizzato.

Con riferimento all'oggetto sociale, la LISF ha introdotto un elenco di attività riservate, dandone una sintetica descrizione ed abbinandole a determinate categorie di impresa, per cui:

- con il termine "società finanziarie" debbono intendersi unicamente le società che concedono prestiti, sotto qualsiasi forma tecnica;
- con il termine "società fiduciarie", debbono intendersi unicamente quelle società che amministrano beni altrui sulla base di un mandato senza rappresentanza;
- con il termine "imprese di investimento", debbono intendersi unicamente le società che, ad eccezione delle banche, prestano uno o più dei servizi di investimento elencati alla lettera D dell'Allegato 1.

La LISF ha quindi introdotto le premesse legislative per favorire la nascita di "operatori specializzati", segnando così un'inversione di tendenza rispetto alla LEGGE FINANZIARIA/FIDUCIARIA, che, contrariamente, ha favorito lo sviluppo di società operanti, al contempo, nel settore creditizio (lett. B), in quello fiduciario (lett. C) ed in quello dei servizi di investimento (lett. D), sulla base di un oggetto sociale autorizzato secondo strutture uniformi.

La specializzazione degli operatori finanziari è altresì coerente con le finalità di vigilanza attinenti:

- il contenimento dei rischi legati alle possibili commistioni e conflitti di interesse tra i diversi ruoli assunti;
- l'attivazione di presidi di ordine patrimoniale ed organizzativo coerenti e commisurati con le peculiarità e con i rischi tipici di ciascuna delle tre principali attività riservate sopra elencate.

In coerenza a quest'ultimo profilo, il capitale sociale minimo, attualmente fissato in euro 1.545.000,00, viene diversificato e ridotto in misura coerente con la rischiosità propria di ciascuna delle attività sopra individuate.

Disposizioni

1) Tipo legale

Ai fini del favorevole PARERE DI VIGILANZA, le nuove società che intendano svolgere ATTIVITÀ CREDITIZIA, ATTIVITÀ FIDUCIARIA o ATTIVITÀ MOBILIARE, dovranno avere forma giuridica di Società per Azioni.

2) Assetti proprietari

La BANCA CENTRALE rilascerà il proprio parere favorevole unicamente a progetti che presentino una compagine azionaria composta da persone fisiche e/o da persone giuridiche che, per ubicazione della sede legale, forma giuridica, oggetto sociale o assetto proprietario, non risultino di ostacolo alla costante conoscibilità degli assetti proprietari effettivi da parte dell'Autorità di Vigilanza sammarinese.

In quest'ottica risulta pertanto ammissibile il ricorso, da parte dei soggetti promotori, a società fiduciarie sammarinesi.

Il favorevole PARERE DI VIGILANZA è altresì subordinato alla verifica, in capo ai soggetti promotori, dei requisiti di onorabilità e di idoneità a garantire la sana e prudente gestione del soggetto

autorizzato, secondo quanto già previsto per gli assetti proprietari di banche nel Titolo II, Parte V del REGOLAMENTO BANCARIO.

3) Oggetto sociale

Il favorevole PARERE DI VIGILANZA è da intendersi subordinato alla presentazione di un oggetto sociale che:

- a) si conformi alla nuova tassonomia introdotta dalla LISF, abbandonando la passata formulazione standardizzata;
- b) risulti coerente, nella sostanza, con le seguenti incompatibilità, introdotte dalla presente Circolare ai sensi dell'art.4 della LISF, tra:
 1. ATTIVITÀ CREDITIZIA (lettera B) e ATTIVITÀ FIDUCIARIA (lettera C)
 2. ATTIVITÀ FIDUCIARIA (lettera C) e ATTIVITÀ MOBILIARE (lettera D)
 3. ATTIVITÀ MOBILIARE (lettera D) e ATTIVITÀ CREDITIZIA (lettera B)

Con riferimento alle **società fiduciarie** si precisa che esse, in virtù della sola autorizzazione allo svolgimento dell'ATTIVITÀ FIDUCIARIA, possono anche concedere prestiti a terzi, negoziare strumenti finanziari o valute estere, intestarsi presso banche o imprese di investimento dossier titoli in amministrazione o gestione, quando tutto ciò avvenga in esecuzione di un contratto fiduciario, ossia in nome proprio ma per conto ed esclusivo rischio del fiduciante e previo suo espresso ordine e messa in fondi (ne risulta quindi esclusa ogni forma di mandato dinamico che comporti anche responsabilità di tipo gestorio verso il fiduciante).

Con riferimento alle **imprese di investimento**, i servizi di investimento potranno essere svolti per conto del cliente, sia in nome del cliente medesimo sia in nome proprio (modalità fiduciaria), pur in mancanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività riservata di cui alla lettera C.

Le **società finanziarie** dovranno circoscrivere la propria operatività all'ATTIVITÀ CREDITIZIA, in tutte le sue forme tecniche quali, a titolo esemplificativo: mutui ipotecari, prestiti personali, leasing, factoring, credito al consumo, crediti di firma, finimport, finexport ecc.

Con riferimento alle altre attività riservate, riconosciute dall'art.156 comma 1 della LISF tra quelle consentite alle società preesistenti, rientrano anche **l'attività di intermediazione in cambi e l'attività di assunzione di partecipazioni**.

La prima di queste attività (Lettera K) risulta compatibile con quelle di cui alla Lettera D da cui differisce per il solo oggetto (valuta estera anziché strumenti finanziari) e verso le quali risulta affine in termini di rischi operativi connessi e conseguenti oneri di adeguatezza patrimoniale ed organizzativa.

La seconda di queste attività (Lettera L) risulta invece compatibile con quella di cui alla Lettera B in quanto, tra gli interventi qualificanti la detenzione di partecipazione da parte dell'impresa finanziaria, oltre a quelli volti alla riorganizzazione aziendale e allo sviluppo produttivo, è previsto il soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate, con conseguente assunzione di rischi di natura creditizia. Trattasi di attività distinguibile sia da quella tipica delle holding, in quanto svolta nei confronti del pubblico ed avente ad oggetto unicamente partecipazioni finalizzate all'alienazione, sia da quella fiduciaria, in quanto svolta in proprio e non per conto e rischio del cliente.

L'ufficio di trustee, per effetto di quanto disposto dall'art.151 della LISF, risulta compatibile con ciascuna delle principali attività riservate sopra individuate (B, C, D). Si precisa, peraltro, che, in sede di regolamentazione di tale attività da parte della BANCA CENTRALE, in attuazione della Legge 17 marzo 2005 n.37, i requisiti richiesti e le condizioni poste ai fini della speciale autorizzazione di cui all'art.19 della predetta Legge potrebbero essere differenziati a seconda del tipo di attività principale

(CREDITIZIA, FIDUCIARIA, MOBILIARE) esercitata dal richiedente e della sua intrinseca affinità con l'esercizio dell'ufficio di trustee.

4) Capitale sociale minimo

Si fissano qui di seguito i nuovi capitali sociali minimi in relazione a ciascun oggetto sociale; al rispetto di tale nuovo requisito patrimoniale è da intendersi subordinato il favorevole PARERE DI VIGILANZA.

	Attività principale	Attività compatibili	Capitale minimo
Società fiduciarie	C		€ 500.000,00
Imprese di investimento	D	K	€ 750.000,00
Società finanziarie	B	L	€ 1.000.000,00

5) Esponenti aziendali

Gli amministratori ed i sindaci di tutte le società autorizzate ai sensi della LEGGE FINANZIARIA/FIDUCIARIA, incluse le SOCIETÀ PREESISTENTI a decorrere dalle prime nomine successive all'entrata in vigore della presente Circolare, dovranno risultare in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per le corrispondenti cariche in imprese bancarie (vedi Parte IV, Titolo II, Capi I e II del REGOLAMENTO BANCARIO) e saranno parimenti passibili di decadenza o sospensione.

La verifica, ai sensi dell'art.15 della LISF, dovrà pertanto essere espletata dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini di cui ai Titoli III e IV, Parte IV, del REGOLAMENTO BANCARIO, utilizzando, quando consentito, i modelli di autocertificazione ad esso allegati sub lettere A e B, con conseguente superamento della procedura di gradimento del Congresso di Stato, di cui all'art.3 della LEGGE FINANZIARIA/FIDUCIARIA.

Norme finali e transitorie.

Nelle more della disciplina transitoria contenuta nella REGOLAMENTAZIONE ORGANICO-ATTUATIVA, eventuali modifiche statutarie proposte dalle SOCIETÀ PREESISTENTI che risultino coerenti alla disciplina di cui alla presente Circolare e finalizzate al suo integrale recepimento, troveranno autorizzazione da parte della BANCA CENTRALE ai sensi dell'art.47 della LISF.

La presente Circolare entra in vigore in data 11 agosto 2008 ed abroga le disposizioni di vigilanza di seguito elencate:

- Circolari nn.: 12, 17, 18, 19 (punti 2,3,4);
- Lettere Uniformi nn: 5, 6, 12, 13, 14, 33, 48 (ultimo capoverso), 50;
- Varie nn: 1, 2, 3.

Ai sensi dell'articolo 157 comma 5 della LISF, per effetto dell'entrata in vigore della presente Circolare e del richiamato REGOLAMENTO BANCARIO, divengono inapplicabili le seguenti disposizioni contenute nella Legge n.24 del 1986:

- a) art.1;
- b) art.3, ultimi due capoversi;
- c) art.4, ultimi due capoversi.

San Marino, 8 agosto 2008.